

**AUDIZIONE PRESSO UFFICIO DI PRESIDENZA
COMMISSIONE IGENE E SANITA' DEL SENATO PRESENTATA
DALLA FNOMCeO**

OGGETTO: Atto di governo n. 134 (recepimento della direttiva 2005/36 CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)

Illustre Presidente Marino, illustri Senatori della Commissione,

nel ringraziarLa per questa audizione, vorremmo innanzitutto rappresentarLe il contesto procedurale all'interno del quale la FNOMCeO è stata chiamata ad esprimersi, rispetto ad un provvedimento di straordinaria importanza perchè in grado di incidere significativamente sulla qualità e sicurezza dei servizi professionali di tutela della salute offerta ai cittadini italiani.

In premessa va infatti specificato che la consultazione sul testo della norma di recepimento avviata dal Dipartimento delle politiche comunitarie ha coinvolto i Ministeri vigilanti sulle specifiche professioni e non le istituzioni direttamente rappresentative dei professionisti.

Dobbiamo dunque ringraziare il Ministero della Salute e in particolare il direttore del dipartimento delle professioni che hanno mostrato grande sensibilità nel coinvolgerci in attività di consultazione nel corso delle quali abbiamo espresso alcune perplessità su alcuni punti della direttiva.

Sebbene consapevoli che la direttiva, abbracciando tutto l'universo delle professioni e dei servizi professionali, non può contemplare provvedimenti più specifici non possiamo non ribadire al Parlamento la necessità di successivi atti normativi di dettaglio su questioni particolari.

Ci permettiamo quindi di ricordarne alcuni anche ai fini di una successiva normazione di dettaglio:

Art. 5: (Autorità competente)

Conveniamo sull'individuazione nei Ministeri vigilanti delle funzioni di Autorità competenti ai fini di riconoscimento delle qualifiche che peraltro costituisce un elemento imm modificabile della direttiva; questo presuppone però una più stretta collaborazione ed una maggiore valorizzazione degli Ordini professionali nelle procedure di verifica e certificazione dei titoli e delle attività professionali svolte

Art. 7: (*conoscenze linguistiche*)

la norma giustamente regolamenta che, “...i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione....”ma è però evasiva nell’individuare i soggetti e le procedure legittimate all’accertamento della conoscenza della lingua. Ovviamente riteniamo che una normativa di dettaglio debba affidare agli Ordini Professionali tale compito e altresì rendere obbligatorio la conoscenza dei principi etici, organizzativi e gestionali dei sistemi sanitari in cui intendono operare nonché la conoscenza dei principi e delle norme deontologiche del paese ospitante.

Art. 8 (*cooperazione amministrativa*) e Art. 14 (*cooperazione tra autorità competenti*):

il combinato disposto di questi due articoli della direttiva attengono ad una questione sensibile sotto molti punti di vista , uno su tutti : sono infatti sensibili le informazioni sui dati personali soprattutto se riguardano *azioni disciplinari e sanzioni penali adottate nel riguardo del professionista....e qualora suscettibili di incidere anche indirettamente sulla attività professionale.*

Ferma restando la piena condivisione degli obiettivi etici e civili di tale norma resta la preoccupazione di possibili, difformi interpretazioni della stessa e degli strumenti che si intendono mettere in campo per favorirne la circolazione. D’intesa con il Ministero della Salute, la F NOMCeO sta predisponendo una piattaforma informatica di dati, uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutte le professioni sanitarie , all’interno del quale classificare questi eventuali rilievi . Resta per noi atteso che gli oggetti del rilievo saranno solo ed esclusivamente quelle sanzioni disciplinari e/o penali operanti ed incidenti anche indirettamente sull’attività professionale.

Art. 16 (*procedure di riconoscimento in regime di stabilimento*)

La norma prevede che, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali l’autorità competente cui è rivolta la domanda di riconoscimento, definisca la costituzione di un’apposita Conferenza dei Servizi costituita esclusivamente dalle amministrazioni dell’autorità competente stessa, del dipartimento delle politiche comunitarie e del Ministero degli Esteri.

Gli Ordini e Collegi vengono *sentiti* , assumendo compiti e funzioni eccessivamente marginali che per altro non si discostano da quelli previsti dal vecchio DL 115/92 di recepimento della direttiva 89/48/CE.

Questa marginalità delle istituzioni professionali ribadita dal dispositivo in oggetto è ingenerosa e largamente superata dai fatti visto che già da tempo rappresentanti degli Ordini sono chiamati a relazionare, in sede di conferenza dei servizi, sulle domande di riconoscimento inoltrate.

Art. 22 (*misure compensative*) art. 23 (*tirocinio di adattamento e prova attitudinale*) art. 24 (*esecuzione delle misure compensative*)

L'insieme di questi articoli affronta la complessa materia relativa alla individuazione, esecuzione, valutazione e certificazione delle cosiddette misure compensative ovvero di quei provvedimenti ed attività ritenuti idonee a compensare e quindi allineare differenze formative.

In particolare l'art. 24 è uno dei pochi che prevede una successiva normazione di dettagli e ci pare quanto mai opportuno fin da adesso sottolineare come le società scientifiche e le istituzioni ordinistiche debbano avere un ruolo centrale per.... *“assicurare lo svolgimento, la conclusione, la esecuzione e la valutazione e delle misure di cui agli art. 23 e 11 (verifica preliminare)”*

Art. 25: (*piattaforma comune*)

La proposta di piattaforme comuni, così come definita dell'art. 4 comma 1 lett. n. del decreto *“l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione...individuate tramite il confronto tra la durata e i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri...”* è, nell'art. 25, affidata ad apposite conferenze dei servizi nelle quali vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale.

Registriamo su questo punto forti differenze di orientamenti in quanto ci pare che, proprio nell'ambito delle professioni regolamentate non possano né debbano esserci sovrapposizioni di attività e servizi magari legittimate da piattaforme comuni ambigue su questo terreno.

D'altra parte, stante l'attuale situazione di insufficiente regolamentazione e registrazione delle associazioni non si capisce chi e a che titolo sarebbe abilitato a intervenire sulle piattaforme comuni.

Per quanto riguarda tutto il capo III e capo IV non possiamo che prendere atto di una normativa che nelle intenzioni si prefigge di garantire la qualità e la sicurezza dei servizi professionali oggetti di libera circolazione ma nei fatti rischia di non controllare con efficacia fenomeni di dumping dei mercati professionali che hanno curato in modo particolare i profili di formazione e

competenza da parte di soggetti provenienti da sistemi con bassi standard di formazione e qualificazione.

Ecco perché, ed è questa l'osservazione di chiusura, nutriamo forti e preoccupate riserve sull'impianto della direttiva ed auspichiamo che almeno nel nostro campo, il Ministero della Salute corregga nei fatti l'indirizzo eccessivamente burocratico della norma e riconosca a gli enti territoriali, gli Ordini professionali, più estesi e pregnanti funzioni e compiti di prevenzione, vigilanza, valutazione e sanzione sui fenomeni distorsivi sulla libera circolazione dei professionisti.

Dott. Amedeo Bianco
Presidente della FNOMCeO

Osservazioni specifiche formulate dal Presidente della Commissione Nazionale Albo Odontoiatri dott: Giuseppe Renzo

Art. 40 Formazione dell'Odontoiatra

La formazione dell'Odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni (in conformità a quanto riportato nel successivo art. 41, la dove viene chiaramente reso comprensibile per l'accesso alla formazione specialistica l'obbligo del possesso di un diploma di laurea che attesti il compimento con successo di **cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 40, cassare minima**).

Art. 42 Diritti acquisiti specifici degli Odontoiatri

Il riferimento alle prove attitudinali (ultimo capoverso), di cui al terzo comma, lettera a) la dove si fa riferimento a soggetti che abbiano portato a termine studi di almeno tre anni in ambito odontoiatrico deve trovare chiara esplicitazione: **Il triennio è riferito al periodo necessario per il conseguimento del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.**